

AVV. FRANCESCO DI GIULIO

Via Pia, 2

000049 Velletri (rm)

tel. e fax 06.94369110

studiolegaledigiulio@gmail.com

francesco.digiulio@oav.legalmail.it

TRIBUNALE DI VELLETRI

Crisi da sovraindebitamento

**Ricorso ex art. 14-ter della L. 3/2012, come modificata dalla L. 176/2020,
per la composizione della crisi da sovraindebitamento attraverso la**

Gestori della Crisi l'Avv. Arianna Pelagaggi e la Dott.ssa Silvia D'Onofri

PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

La Signora _____ (di seguito anche Debitrice o Istante), nata a
il _____, residente in _____, (RM) _____ cod. fisc.
elettivamente domiciliata in _____, (Rm)
presso lo studio dell'Avv. Francesco Di Giulio, c.f. DGLFNC76R08C858J che la
rappresenta e difende, giusta delega in calce al presente atto, con l'ausilio, ai
sensi dell'art. 7 Legge 3/2012, dell'Organismo di composizione della crisi
dell'ordine degli Avvocati di Velletri. L'Avv. Francesco Di Giulio indica per le
comunicazioni l'indirizzo pec: francesco.digiulio@oav.legalmail.it



PREMESSO CHE

- in data 16.09.2021 la signora _____ ha presentato domanda di sovraindebitamento presso l'Organismo di composizione della crisi dell'Ordine Forense di Velletri (all. 1);
- venivano nominati gestori della crisi l'Avv. Arianna Pelagaggi e la Dott.ssa Silvia D'Onofri (all. 2);
- l'Istante lavora come dipendente del Ministero Economia e Finanze in qualità di Infermiera Professionale presso l'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini ed il suo nucleo familiare attuale comprende l'Istante e suo figlio nato il _____, minorenni (all. 3).

Ricorrono i presupposti di cui all'art. 7, legge n. 3/2012 successive modifiche, più precisamente, la ricorrente:

- a) si trova in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge, ossia si trova *"in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"* secondo le scadenze originariamente pattuite;
- b) non è soggetta alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto persona fisica che non ha mai svolto, direttamente, attività di impresa;
- c) non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);
- d) non ha subito per cause a ella imputabili provvedimenti d'impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore.
- e) è qualificabile come consumatore, secondo quanto stabilito dall'art. 6, co. 2, lett. b L. 3/12, essendo debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
- f) non ha posto in essere atti in frode ai creditori;



g) ha fornito la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale.

Pertanto, in presenza di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, I co., L. 3/2012, lo scrivente ha predisposto la presente proposta di liquidazione.

ESPOSIZIONE DELLA SITUAZIONE DELLA DEBITRICE E CAUSE DELL'INDEBITAMENTO

La signora _____ vive da sola con il proprio figlio dopo la separazione dall'ex compagno.

Attualmente è in cerca di nuova abitazione avendo subito la vendita coatta dell'unico immobile di proprietà (all. 4,5).

Relativamente alla situazione familiare, dopo la separazione con l'ex compagno, il Tribunale di Velletri con procedimento in camera di consiglio n. 3160/14 aveva stabilito un assegno di mantenimento per il figlio pari ad € 320,00 (all. 6). La corresponsione degli alimenti non è mai avvenuta in maniera regolare nè completa.

La genesi del sovraindebitamento è da ricercare nelle sfortunate vicende famigliari della signora _____.

All'inizio del 2008 l'Istante conobbe l'ex compagno e iniziarono una convivenza andando ad abitare in affitto ad _____ (rm) in Via _____.

In quel periodo la ricorrente era già dipendente del Ministero Economia e Finanze in qualità di Infermiera Professionale presso l'azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini con uno stipendio mensile di circa € 1.400,00/1.500,00 e l'ex compagno era dipendente della Itapol Vigilanza Roma S.R.L. con uno stipendio mensile di circa 1.200,00.

A Giugno 2009 nacque il figlio _____ e così avendo bisogno di una casa più grande, d'accordo con l'ex compagno in data 15/10/2012 acquistarono l'attuale casa (pignorata).

Entrambi mutuatari ma l'ex compagno ebbe intestato solo l'1% dell'immobile (all. 7). Venne contratto un mutuo trentennale da parte della Barclays Bank PLC di € 193.000,00 la cui rata mensile era di circa € 1.030,00, rata che all'epoca



risultava adeguata rispetto alla somma degli stipendi, 2.700,00 euro circa complessivi (all. 8).

Verso la fine del 2013, però, venne meno la convivenza e l'ex compagno

, lasciò sola la ricorrente con il figlio e con una rata del mutuo troppo alta per un solo stipendio.

Si ricorse in Tribunale per la richiesta di alimenti ma le tempistiche giudiziarie e la mancata corresponsione di alimenti volontari costrinsero l'Istante a ricorrere al credito per far fronte alle necessità di vita della famiglia.

In data 24/06/2015 il Tribunale di Velletri stabilì in € 320,00 mensili l'entità degli alimenti + il 50% delle spese extra oltre a dover contribuire a pagare il 50% delle rate del mutuo (cfr. all. 6).

Gli alimenti però non sono mai stati corrisposti completamente e regolarmente, né tantomeno i pagamenti dei ratei di mutuo.

La ricorrente, vieppiù, non ha potuto proseguire con le azioni legali di recupero posto che l'ex compagno è risultato persona violenta, avendo subito anche condanne penali per gravi minacce e aggressioni con lesioni fatte a terze persone, fatti per i quali gli è stato ritirato il porto d'armi e che lo hanno costretto a rassegnare le dimissioni dalla Italtel Vigilanza Roma S.r.l. in quanto non più idoneo al servizio per il quale fu assunto.

Dopo varie richieste a Che Banca Spa che nel frattempo era subentrata al precedente mutuo concesso dalla Barclays Bank LTD, in data 01/06/2017 la rata mensile iniziale del mutuo di € 1.030,00 veniva ridotta a € 580,00/600,00 ma ormai era troppo tardi, poiché la situazione economica era gravemente compromessa.

Nel frattempo avendo contratto altri impegni con Finanziarie, l'Istante, sola e in una situazione psicologica di grande difficoltà non è più riuscita a pagare puntualmente il mutuo, nonostante il tentativo di adempiere fino al mese di luglio 2019. Nel 2014 e nel 2015 ricorreva al credito con Agos e Santander (poi ceduti) (all. 9 e 10).

Si è innescato, quindi, il classico meccanismo del sovraindebitamento nel quale l'accesso al credito teso a creare liquidità per dare respiro alla famiglia, ha solo



l'effetto di estinguere il precedente finanziamento e crearne uno superiore andando a gravare sempre di più sul peso delle rate (cfr. allegati).

Questa situazione ha portato fino ad oggi, dove lo stipendio è in gran parte assorbito dai debiti attraverso cessioni del 1/5 e deleghe di pagamento.

Si deve aggiungere e sottolineare, ad ogni buon conto, che la signora ha provato a tenere fede ai propri impegni contrattuali, cercando di onorare sempre i debiti, tanto che ancora oggi continua a pagare tutto quello che riesce (cessioni, deleghe e rate varie).

Il tutto fino ad arrivare ad oggi con il pignoramento dell'immobile (già aggiudicato), che ha posto l'Istante e suo figlio con un peso debitorio notevole e senza abitazione.

Anche se la norma non richiede il requisito della meritevolezza relativamente alla procedura di liquidazione, da tali premesse sembra corretto osservare che la situazione di sovraindebitamento sia stata determinata da contingenze di natura familiare e che lo stesso non sia stato causato per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali nelle fasi iniziali.

La signora si è ritrovata da sola con un bambino piccolo, senza il sostegno economico dell'ex compagno che al contrario, non le permetteva di porre in essere azioni giudiziali di recupero del credito, temendo per la propria incolumità e quella di suo figlio.

In tale condizione psicologica, il tentativo di far fronte agli impegni finanziari è fallito e la paura di non potercela fare a crescere dignitosamente da sola il figlio, ha portato alla situazione di sovraindebitamento, con il ricorso al credito imposto dalla situazione economica e psicologica.

LA SITUAZIONE FAMILIARE, ECONOMICA E PATRIMONIALE

Composizione del nucleo familiare

Il nucleo familiare attuale comprende l'Istante e suo figlio nato il , minorenni.

Le spese per il sostentamento

Sulla base delle precedenti premesse, si indicano di seguito le spese che ad oggi (e nel prossimo immediato futuro) la signora dovrà sostenere.



* Si premette sin da subito, che l'importo indicato per la locazione di un immobile è relativo al fatto che la presente domanda di liquidazione comprende la circostanza che l'immobile di proprietà è già uscito dalla disponibilità dell'Istante a seguito di vendita all'asta.

La somma indicata in € 700,00 comprensiva delle spese condominiali è congrua con il mercato immobiliare in relazione alla città di Roma, dove l'Istante si sta trasferendo, posto che lavora a Roma e il trasferimento permetterà per quanto possibile di contenere le spese di trasporto.

Tutti gli immobili sino ad oggi visionati sono relativi all'importo detto.

Qualora nelle more del ricorso l'Istante avrà proceduto a stipulare contratto di locazione, si integrerà il ricorso con la cifra esatta.

Di seguito:

DESCRIZIONE	IMPORTO MENSILE €
Affitto e spese condominiali*	700,00
Vitto	400,00
Bollette - utenze	200,00
Assicurazione, bollo e carburante	150,00
Spese personali (vestiario/cura e decoro)	200,00
Sanitarie	50,00
Mensa lavoro	30,00
Spese sport figlio gabriele	50,00
Spese telefoniche (fisso - mobile)	20,00
Varie (libri scuola, gite, meccanico, imprevisti)	150,00
Spese animali domestici	50,00
TOTALE	2.000,00

Dalla superiore tabella si evince che la differenza tra lo stipendio (al netto delle deleghe e dei pignoramenti) e le spese di vita, possa essere messo a disposizione della procedura.

Nello specifico (come si dirà meglio in seguito), la somma di € 350,00 mensili per 13 mensilità è messa a disposizione della liquidazione.

Come risulta agevole dalla tabella, le spese di vita necessarie alla famiglia sono di poco inferiori all'entrata mensile dell'Istante.

La ricorrente ha quantificato le spese necessarie mensili per il sostentamento alimentare del proprio nucleo familiare in complessivi euro 400,00. L'analisi dei



dati ISTAT, riguardanti un nucleo familiare, indica una spesa media mensile per generi alimentari di prima necessità pari a euro 475,64.

Il fabbisogno per il mantenimento della famiglia, individuato in € 2.000,00, è quindi inferiore (in base ai dati istat) ad un tenore di vita decoroso (all. 10 bis).

Si consideri in ogni caso che l'Istante ha un figlio di 13 anni che è nella fase più delicata del suo sviluppo, e avendo già subito una separazione dal padre e un trasferimento coatto per la perdita della casa, ha necessità di un sostegno che non può essere limitato oltremodo (sport, attività extra-scolastiche, supporto psicologico professionale).

Né è un segnale il fatto che il ragazzo abbia dovuto far ricorso già quest'anno a notevoli spese per ripetizioni, in modo da avere ausilio nel suo percorso scolastico.

2. LA SITUAZIONE DEBITORIA - il passivo

La situazione debitoria della signora , anche grazie ai riscontri dell'OCC è così riassumibile:

- **O.C.C.: € 9.549,74** quale compenso per la somma residua al netto degli acconti di inclusi oneri di legge come da lettera preventivo Organismo di Composizione della Crisi (credito in prededuzione) (all. n. 11);
- **Professionista di parte Avv. Francesco Di Giulio: € 5.200,00** compenso per l'Assistenza legale, la redazione della domanda di liquidazione e la formalizzazione della presente procedura inclusi oneri di legge come da prospetto convenzionale (credito in prededuzione) (all. n. 12);
- **Agenzia delle Entrate: € 16,516,97** come da estratti relativi (all. 12 bis). Per completezza si deposita in ogni caso risposta dell'ADE ai gestori della crisi dove l'Ente dichiara di non avere crediti nei confronti dell'Istante (12 ter) (privilegiato e chirografario);
- **Comune di Ardea: € 2.998,00** come da pec di precisazione del credito del 12.04.2022 (privilegiato) (all. 12 quater);
- **CHEBANCA! : € 198.664,15** per mutuo ipotecario ex Barclays rep. n. 24995 del 15.10.2012, come da precisazione del credito inviata all'OCC in data 2.2.2022 (ipotecario) (all. 13);



- **IFIS npl Banca IFIS (ex Santander) : € 12.152,26** in virtù di fin/chiro ex santander n. 13431118, ceduto a IFIS come da precisazione del credito e relativa documentazione inviata all'OCC (chirografario) (all. 14);
- **Nebula SPE Srl (ex Agos spa): € 7.136,64** in virtù di fin/chiro n. 50977181, come da precisazione del credito inviata all'OCC in data 1.2.2022 (all. 15)
- **MBCredit Solutions S.p.A: € 1.566,45** in virtù di fin/chiro n. 00399974 ex Compass Banca S.p.A. ceduto a MBCredit Solutions S.p.A. in data 24-09-2008, come da precisazione del credito e relativa documentazione inviata all'OCC in data 23.02.2022 (chirografario) (all. 16);
- **Credito Veloce Spa: € 6.299,66** in virtù di Contratto di fin/chiro n° 191395 del 06/08/2020 come da precisazione del credito e relativa documentazione inviata all'OCC in data 07.04.2022 (chirografario) (all. 17);
- **Vorwerk Italia Sas: € 1.428,21** in virtù di fattura n. 95724 e d.ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 30982/2020 come da documentazione inviata all'OCC (chirografario) (all. 18);
- **Toyota Financial Services Italia Spa: € 4.377,75** in virtù di Contratto di fin/chiro n° 769575 come da precisazione del credito e relativa documentazione inviata all'OCC in data 14.02.2022 (chirografario) (all. 19);
- **Condominio Poggio del Sole: € 4.963,15** per pagamenti arretrati come da precisazione del credito e relativa documentazione inviata all'OCC in data 16.03.2022 (all. 20);
- **Cassa Mutua Sanità Regione Lazio: € 3.334,75** in virtù di fin/chiro del 27.11.2017 n. 17412 come da precisazione del credito e relativa documentazione inviata all'OCC in data 14.04.2022 (chirografario) (all. 21);
- **Prexta Spa (Gruppo Mediolanum) Euro CQS: € 28.803,01** (aggiornato al 31/01/2022) in virtù di prestito personale n. 149033 - a rimborso rateale mediante cessione pro solvendo di quota pari ad un quinto dello stipendio come da precisazione del credito e relativa documentazione inviata all'OCC in data 14.02.2022 (chirografario) (all. 22)
- **Prexta Spa (Gruppo Mediolanum) Euro CQS: € 28.014,44** (aggiornato al 31/12/2021) in virtù di prestito personale n. 149035 mediante delegazione di



pagamento pro solvendo di quota pari ad un quinto dello stipendio, come da precisazione del credito e relativa documentazione inviata all'OCC in data 14.02.2022 (chirografario) (all. 22)

Di seguito riepilogando:

CREDITORE	NATURA CREDITO	IMPORTO €
O.C.C.:	prededuzione	9.549,74
Avv. Francesco Di Giulio	prededuzione	5.200,00
CHEBANCA!	Ipotecario	198.664,15
Agenzia delle Entrate	privilegiato	5.866,30
Comune di Ardea	privilegiato	2.998,00
- IFIS npl Banca IFIS	chirografario	12.152,26
Nebula SPE Srl (ex Agos)	chirografario	7.136,64
MBCredit Solutions S.p.A:	chirografario	1.566,45
Credito Veloce Spa	chirografario	6.299,66
Vorwerk Italia Sas	chirografario	1.428,21
Toyota Financial Services	chirografario	4.377,75
Condominio Poggio del Sole	chirografario	4.963,15
Cassa Mutua Sanità Regione Lazio	chirografario	3.334,75
Prexta Spa	chirografario	28.803,01
Prexta Spa	chirografario	28.014,44
Agenzia delle Entrate	chirografario	10.650,67
Totale		331.005,08

L'ATTIVO

- Le risorse nella disponibilità dell'Istante sono rappresentate da:
 - a. somme derivanti da stipendio (all. 23);
 - b. Ricavato della vendita dell'Immobile astato;
 - c. Lancia Ypsilon tg. del 23.05.2013 - Autovettura Renault Megane del 1999 (all. 24,25). (Le autovetture non hanno allo stato, alcun valore commerciale)

a. Flusso da stipendio

La Signora lavora come dipendente del Ministero Economia e Finanze in qualità di Infermiera Professionale presso l'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini con uno stipendio medio mensile pari a € **1.550,00** circa comprensivo anche delle indennità e straordinari (andamento medio annuale). Lo stipendio risulta gravato dalle cessioni del 1\5 e delega di pagamento per € 827,00 circa mensili.

Da poco si è aggiunta una trattenuta per accantonamento precetto 6/22 (ppt).



Qualora invece non fosse gravato da tali detrazioni, delle quali si chiede la cessazione con l'apertura della procedura, la ricorrente godrebbe di uno stipendio pari a € **2.350,00 circa** (all. 23).

Quindi, al momento è possibile mettere a disposizione della procedura l'eccedenza derivante dal flusso reddituale detratte le spese di vita pari ad € **350,00 circa per 13 mensilità**.

b. Bene immobile

L'Istante era proprietaria del bene immobile sito in
stra di loro graffati,

categ. A/7, cl. 3, vani 4, RCE. 537,12.

Attualmente l'immobile è pignorato nella proc. es. n. Tribunale di Velletri e risulta aggiudicato in data 6.04.2022 al prezzo di € **105.530,00** (cfr. allegati).

Il ricavato della vendita pari a € **105.530,00** viene messo a disposizione della procedura di liquidazione.

c. Beni mobili registrati

Dalla visura p.r.a. allegata (all. 24,25) è possibile evincere che la signora è proprietaria di un' autovettura Lancia Ypsilon tg. del 23.05.2013 di esiguo valore commerciale. L'auto suddetta rappresenta l'unico mezzo di proprietà con il quale l'Istante si reca a lavoro, porta a scuola il figlio, etc.

Dato l'esiguo valore dell'auto e l'utilità della stessa, si rimette al Giudice l'opportunità della vendita nel caso di liquidazione del patrimonio.

Risulta proprietaria anche di una Renault Megane del 1999, anch'essa di esiguo valore. L'auto viene messa a disposizione della procedura.

Relativamente ai beni mobili l'Istante dichiara di non avere mobilia di valore.

- Atti di disposizione ed esistenza di atti impugnati dai creditori e atti in frode nei confronti dei creditori

Non sussiste alcun atto impugnato dai creditori né la ricorrente ha commesso atti in frode nei confronti dei creditori laddove la nozione di "atti in frode" si intende atto con valenza ingannevole e presuppone che il debitore abbia occultato situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori.



- Attestazione di fattibilità e attendibilità del ricorso

I Gestori della Crisi, hanno rilasciato parere favorevole sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dalla ricorrente a corredo della proposta di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter, comma 3, lettera e) della legge 3/2012.

CONCLUSIONI

La debitrice, consapevole della grave situazione in cui versa, ritiene che il Piano di liquidazione proposto sia l'unica soluzione percorribile per soddisfare i loro creditori avendo, nel rispetto dello spirito della legge, una possibilità da offrire alla propria famiglia, azzerando così i propri debiti al termine della procedura. Il piano proposto appare la migliore alternativa che permetta di tutelare i creditori, al fine di soddisfare tutti nella misura maggiore possibile, in modo certo e tempestivo.

Fiducioso che la S.V. vorrà accogliere la proposta di Liquidazione del Patrimonio sopra prospettata, disponendo la sospensione delle procedure esecutive pendenti, resta in attesa delle decisioni dell'Onorevole Tribunale.

CHIEDE

- l'ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi della Legge 3/2012 con ogni conseguenziale provvedimento,
- disporsi, ai sensi dell'art. 15 co 8 Legge n. 3/2012, che le funzioni di Liquidatore, previste agli artt. 14 sexies e ss. Legge n. 3/2012, vengano svolte da Professionista avente i requisiti all'uopo previsti dalla legge;
- disporsi che non possano essere iniziate o proseguite ulteriori azioni esecutive, nè disposti i sequestri conservativi, nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore;
- disporsi adeguata forma di pubblicità della domanda e del decreto.

In ogni caso l'istante dichiara la propria disponibilità ad apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti ove richiesti ai sensi dell'art. 9, c.3-ter l. 3/2012.

Si dichiara che ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e successive modifiche, in relazione alla materia del presente ricorso l'importo del



contributo unificato di € 98,00 e la marca per diritti di € 27,00.

Si allegano:

- 1) istanza per la nomina gestore della crisi
 - 2) Provvedimento di nomina gestori
 - 3) certificato di residenza e stato di famiglia rg.
 - 4) Avviso di vendita delegata
 - 5) lettera Custode Giudiziario
 - 6) Verbale Tribunale di Velletri (mantenimento figlio)
 - 7) atto di vendita rep. 24994
 - 8) Mutuo Barclays rep. 24995
 - 9) Prestito agos
 - 10) prestito Santander (Ifis)
 - 11) Lettera preventivo OCC
 - 12) accordo compensi Avv. Di Giulio
 - 12 bis) estratti ADE
 - 12 ter) dichiarazione ADE
 - 12 quater) pec precisazione credito Comune di Ardea
 - 13) pec precisazione del credito CHEBANCA
 - 14) pec precisazione del credito IFIS
 - 15) pec precisazione del credito NEBULA
 - 16) pec precisazione del credito MB Credit Solution
 - 17) pec precisazione del credito Credito Veloce
 - 18) Documentazione credito Workwer
 - 19) pec precisazione del credito Toyota Service
 - 20) pec precisazione del credito Condominio
 - 21) pec precisazione del credito Cassa Mutua
 - 22) pec precisazione del credito PREXTA
 - 23) ultime 12 buste paga
 - 24) Visura pra
 - 25) Visura pra
 - 26) CTU della proc. rge.
 - 27) Ultimi 4 CUD
 - 28) Visura Crif
 - 29) Visura CAI Banca d'Italia
 - 30) Visura CR Banca d'Italia
 - 31) Visura Protesti
 - 32) estratti di conto corrente
 - 33) Procura alle liti
 - 34) Relazione particolareggiata OCC e relativi allegati
- Sottoscrive l'intera "Domanda di liquidazione del patrimonio" la signora Velletri 18.06.2022

Sig.

Avv. Francesco Di Giulio

